



## FAMILIES, CHARITIES AND HNWI'S

### Fondazioni e Trust: la finzione di una morte postuma

Con la Risposta n. 9/2022, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato una complessa fattispecie che riguarda una fondazione di famiglia del Liechtenstein costituita all'inizio degli anni '80 da nove persone fisiche, tutte nel frattempo decedute al pari di alcuni loro eredi. A distanza di circa quaranta anni, è stata venduta un'area boschiva ed è stato distribuito il ricavato ai beneficiari. Secondo l'Agenzia, tale distribuzione è soggetta a imposta sulle successioni.

\*\*\*

Con la Risposta n. 9 dell'11 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato una complessa fattispecie che riguarda una fondazione di famiglia del Liechtenstein (la "**Fondazione**") costituita all'inizio degli anni '80 da nove persone fisiche (i "**Fondatori**"), tutte all'epoca fiscalmente residenti in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi, la Fondazione è stata considerata interposta. Tale qualificazione:

- (i) da un lato, ha reso irrilevante il quesito riguardante l'applicazione al caso concreto delle norme in materia di trust (e istituti assimilati) paradisiaci, peraltro abbondantemente trattata nello schema di circolare recentemente oggetto di consultazione pubblica;
- (ii) dall'altro ha condotto ad un beneficio piuttosto che un maleficio per i beneficiari, dal momento che nel caso di specie i redditi prodotti erano esclusi da imposizione (*capital gain* su immobili ultra quinquennali).

I primi commenti si sono concentrati sulla assimilazione della Fondazione ai trust e sui presupposti per poter qualificare la Fondazione stessa come interposta ai fini delle imposte sui redditi.

Pochi hanno commentato le conclusioni in materia di imposte indirette, le quali invece confermano il fascino della materia tributaria, sempre mutevole e stimolante. La conclusione dell'Agenzia è che la devoluzione del patrimonio ai beneficiari è soggetta ad imposta sulle successioni ancorché gli iniziali Fondatori siano da tempo deceduti e i beneficiari siano gli eredi di seconda e, talvolta, di terza generazione.

Si introduce quindi una sorta di finzione di una morte postuma o dell'applicazione postuma dell'imposta sulle successioni. Ad ogni buon conto, si tratta di una fattispecie che pochi avevano considerato sui libri di testo che hanno formato generazioni di fiscalisti e che costituisce probabilmente un'anticipazione di ciò che sarà affermato definitivamente nella versione finale della attesa circolare relativa ai trust.

### La fattispecie concreta

Ma veniamo ai fatti:

- i.* negli anni '80 i Fondatori hanno istituito la fondazione;
- ii.* i beneficiari della Fondazione erano gli stessi Fondatori;
- iii.* i Fondatori hanno trasferito alla Fondazione un'area boschiva sita all'estero. Tale trasferimento non ha scontato alcuna imposta sulle donazioni in Italia;
- iv.* nel corso degli anni sono deceduti tutti i Fondatori originari e anche alcuni loro eredi;
- v.* nel 2021 la Fondazione ha ceduto l'area boschiva; e
- vi.* successivamente ha distribuito ai beneficiari la liquidità derivante dalla vendita.

L'Istante chiedeva, tra le altre cose, se l'attribuzione ai beneficiari fosse soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni anche in considerazione della circostanza che nessuna imposta era stata applicata all'origine. Nell'impostazione dell'Istante:

- (i)* anche sulla base delle recenti posizioni giurisprudenziali e di prassi in materia, sulle attribuzioni ai beneficiari sarebbe dovuta l'imposta sulle donazioni;
- (ii)* le aliquote e le franchigie avrebbero dovuto essere determinate facendo riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra i Fondatori e i beneficiari;
- (iii)* visto che la Fondazione non era in possesso della documentazione attestante il costo di acquisto o valore dei beni apportati originariamente, le delibere di distribuzione dalla Fondazione ai beneficiari non avrebbero potuto indicare alcuna distinzione tra "patrimonio" e "reddito" con la conseguenza che la base imponibile sarebbe stata costituita alternativamente (a) dall'intero importo distribuito, oppure (b) dal valore risultante dal primo rendiconto obbligatorio predisposto dalla Fondazione, evidentemente in un'annualità successiva a quella dell'apporto originario, oppure (c) dal valore emergente da una stima redatta dopo la vendita dell'area boschiva e riferita ad una data probabilmente prossima a quella dell'apporto originario.

### La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha concluso nel senso della debenza dell'imposta e, in particolare, ha ritenuto che:

- i.* l'imposta si qualifica come imposta sulle successioni anziché come imposta sulle donazioni. Ciò in quanto *"le attribuzioni delle somme derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare in questione [rientrano] nella definizione di trasferimenti mortis causa dai Beneficiari (i nove fratelli anche Fondatori della Fondazione e residenti in Italia) ai propri eredi"*;
- ii.* la base imponibile è rappresentata dall'*"ammontare delle somme effettivamente percepite dai Beneficiari"*.

A tal fine, a detta dell'Agenzia, assume rilevanza che:

- (i)* i Fondatori sono anche beneficiari;
- (ii)* i *"nove Fondatori sono tutti deceduti"*;
- (iii)* il regolamento della Fondazione prevedeva che *"i diritti del beneficiario si trasmettono solo per causa di morte ..."*;

- (iv) tra i beni e i diritti dell'attivo ereditario di ciascun Fondatore erano compresi anche i diritti/benefici legati alla Fondazione;
- (v) la percezione delle somme costituisce *"l'evento che dà luogo al mutamento della devoluzione dell'eredità"*.

In conclusione, *"gli eredi ed attuali beneficiari della Fondazione dovranno provvedere a presentare la dichiarazione integrativa di cui al comma 6 dell'articolo 28 del d.lgs 346/1990"*, ai sensi del quale *"se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa"*.

### L'interposizione della Fondazione tra imposte dirette e imposte indirette

Sul piano generale, la ricostruzione dell'Agenzia è coerente con una qualificazione della Fondazione ai fini delle imposte indirette diversa da quella attribuita ai fini delle imposte sui redditi.

In relazione a tali ultime imposte, infatti, la Fondazione è stata qualificata come soggetto interposto ma, evidentemente, la stessa impostazione non può valere ai fini delle imposte indirette. In caso contrario, il momento qualificante sarebbe coinciso con il decesso di ciascun Fondatore, sia originario sia eventualmente successivo (nel caso in cui un attuale beneficiario fosse un erede non di seconda ma di terza generazione). Il riconoscimento del c.d. doppio binario non costituisce affatto una novità, giacché è coerente con la posizione espressa in passato dalla stessa Agenzia delle Entrate, ad esempio con riferimento agli apporti a trust revocabili, ritenuti interposti ai fini delle imposte dirette ed effettivi ai fini delle imposte indirette, laddove è stato affermato che *"Questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente; ai fini delle imposte indirette, come si dirà, non si differenzia dagli altri trust"* (Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007).

### Imposta sulle donazioni verso imposta sulle successioni

Come indicato, ciò che colpisce è il richiamo al tributo successorio piuttosto che all'imposta sulle donazioni. L'Agenzia giustifica la propria conclusione con il richiamo al regolamento della Fondazione laddove si afferma che i diritti del beneficiario si trasmettono a causa di morte, aggiungendo altresì che *"tra i beni e i diritti dell'attivo ereditario di ciascun Fondatore erano compresi anche i diritti/benefici legati alla Fondazione"*.

Se la qualità di beneficiario faceva parte dell'attivo ereditario, occorre allora valorizzare tale *"diritto/beneficio"* alla data di decesso di ciascun Fondatore e non anche alla data di effettiva attribuzione delle somme ai beneficiari. Inoltre, ai fini della determinazione delle aliquote, delle franchigie ma anche dei conseguenti obblighi dichiarativi sarebbe stato più coerente sostenere che la successione rilevante era quella dell'ultimo Fondatore dante causa, anche se diverso dagli originari Fondatori (di nuovo, tale circostanza si verificherebbe con riferimento agli eredi di terza generazione).

A parte queste osservazioni, si determina un corto circuito di portata talmente significativa da richiedere l'intervento di un pompiere più che di un semplice elettricista:

- (i) l'imposta sulle successioni non si applica solo alle somme, ai beni e ai valori che fanno parte dell'attivo ereditario?
- (ii) alla data del loro decesso, i Fondatori detenevano qualcosa con riferimento alla Fondazione? Certamente non i beni sottostanti visto che la Fondazione non può considerarsi interposta ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni. Se, invece, detenevano il diritto a essere beneficiari, tale diritto era stato trasmesso al momento del loro decesso senza dover aspettare l'effettiva distribuzione delle somme;

- (iii) che sarebbe successo se i beneficiari fossero da subito stati individuati in persone diverse dai Fondatori? In tal caso, infatti, non si sarebbe trasmessa *mortis causa* nemmeno la qualità di beneficiario;
- (iv) che sarebbe successo se i beneficiari non fossero stati eredi: a che titolo avrebbero dovuto integrare la denuncia di successione? Avrebbero avuto l'obbligo di informare gli eredi affinché provvedessero all'integrazione?

In buona sostanza, se proprio un'imposta doveva applicarsi, questa avrebbe dovuto essere l'imposta sulle donazioni, secondo l'impostazione acclarata con riferimento ai trust (e istituti analoghi) alimentati mediante apporti effettuati in vita dal disponente. Su tali basi, le aliquote e le franchigie avrebbero quindi tenuto conto del rapporto di parentela tra i Fondatori originari e i beneficiari effettivi delle distribuzioni, rendendo irrilevanti eventuali passaggi (successioni) intermedi. In aggiunta, l'onere dell'imposta sarebbe ricaduto direttamente sui beneficiari senza coinvolgere gli eredi (di chi?) che, in molti altri casi, avrebbero ben potuto essere ignari non solo delle distribuzioni ma addirittura dell'esistenza stessa del trust o della Fondazione.

### La base imponibile

Quanto alla base imponibile, la Risposta precisa che l'imposta (sulle successioni) si applica "*sull'ammontare delle somme effettivamente percepite dai Beneficiari*" senza alcuna ulteriore elaborazione o spiegazione. Sembra, quindi, che la soluzione adottata non preveda alcuna separazione tra capitale e reddito. E' difficile razionalizzare questa impostazione, che sembra più che altro dettata da una considerazione pragmatica, visto che nessuna imposta era applicabile in Italia sui redditi derivanti dalla vendita dell'area boschiva il cui ricavato è stato poi distribuito.

Ma alla stessa conclusione si sarebbe giunti se la cessione dell'area boschiva avesse dato luogo a fiscalità? La difficoltà pratica di distinguere il capitale dal reddito avrebbe condotto all'applicazione della sola imposta sulle successioni, come nel caso di specie, o alla più gravosa imposta sui redditi? La barra deve rimanere dritta a prescindere da considerazioni pragmatiche e dovrebbe rimanere fermo il principio che:

- (i) sui redditi prodotti dai trust (e da istituti analoghi) sono applicabili solo le imposte dirette. Tali imposte possono gravare sui trust se opachi o sugli effettivi possessori nel caso di trust interposti;
- (ii) sui capitali apportati ai trust (e ad istituti analoghi) sono applicabili, al più, solo le imposte indirette, a prescindere dalla qualificazione attribuita a detti trust ai fini delle imposte dirette.

### Le aliquote

La Risposta non prende precisa posizione sulle aliquote applicabili ma è ragionevole pensare che esse siano le medesime applicate alla successione per la quale i beneficiari sarebbero tenuti a presentare la dichiarazione integrativa. Ecco, quindi, che ritorna in modo prepotente una domanda già formulata: quale è la successione rilevante, quella degli originari Fondatori o quella degli eredi di seconda generazione nel frattempo anch'essi deceduti?

Il tema, in effetti, rileva anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta sulle donazioni giacché lo stesso schema di circolare in materia di trust evidenzia che:

- (i) l'apporto ai trust configura un atto a formazione progressiva che nasce con l'apporto al trust e termina con la effettiva distribuzione ai beneficiari;
- (ii) per determinare le aliquote e le franchigie occorre considerare il rapporto di parentela tra il disponente originario e il beneficiario;
- (iii) per determinare la residenza del disponente, occorre guardare al momento dell'apporto e non della distribuzione;

- (iv) per determinare la base imponibile occorre fare riferimento al momento di effettiva distribuzione;
- (v) per determinare l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni occorre fare riferimento al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari;
- (vi) pur senza una formulazione inequivoca, sembra ammettere che le aliquote applicabili sono quelle vigenti alla data dell'apporto iniziale, che coincide con lo spossessamento del disponente nell'accezione rilevante ai fini delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

### Una potenziale doppia imposizione

Il caso affrontato dalla Risposta è semplice, giacché nessuna imposta sulle successioni e donazioni era stata applicata al momento dell'apporto originario. Ma a quale conclusione si sarebbe giunti in caso contrario? E' la domanda chiave che tutti gli operatori si pongono a seguito del *revirement* interpretativo dell'Agenzia formalizzato anche nello schema di circolare più volte menzionato.

### Apporto *mortis causa*

Nel caso affrontato dalla Risposta, l'apporto è stato effettuato dai Fondatori quando ancora in vita. Ma a quali conclusioni si sarebbe giunti qualora l'apporto stesso fosse stato effettuato *mortis causa* in via testamentaria. Anche questa domanda è in attesa di una risposta che si spera di ottenere nel documento finale in merito ai trust, che nella versione dello schema oggetto di consultazione non analizza il caso qui menzionato.

#### Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

##### Private Clients

**Paolo Ludovici** [paolo.ludovici@gpblex.it](mailto:paolo.ludovici@gpblex.it)

**Andrea Gallizioli** [andrea.gallizioli@gpblex.it](mailto:andrea.gallizioli@gpblex.it)

**Ludovica Marino** [ludovica.marino@gpblex.it](mailto:ludovica.marino@gpblex.it)

#### DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

MILAN - ROME - LONDON

GPBL

[Home page](#) | [Highlights](#) | [Contacts](#) | [Linkedin](#)

© Copyright Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 2022. All rights reserved.